

Deliberazione n° 1022 del 6 dicembre 2018

Oggetto: Vertenza A.O.R.N. Caserta vs. M. P. – Tribunale Ordinario di Nola – Ottemperanza Sentenza n° 1627/2018 pubblicata il 20.09.2018 R.G.C. n° 6360/2008 (Rif. Fasc. int. 49_2008).

Il Direttore ad interim UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con Atto di Citazione promosso innanzi al Tribunale di Nola (NA), acquisito da questa AORN con prot. n° 8370 del 16/07/2008, è pervenuta la richiesta di risarcimento danni a firma dell'avv. Nicola Annunziata dello Studio Legale Annunziata con nuovo domicilio in San Giuseppe Vesuviano (NA) – 80047 – alla via Caterina n° 66, per conto della sig. M. P., ricoverata dal 14/06/1996 e sottoposta ad intervento chirurgico eseguito in data 25/06/2018 dal dott. C. P.;
- che con raccomandata a/r. prot. n° 8945 del 04.08.2008 l'AORN aveva conferito incarico all'avv. Rosa Fabbrocile, con studio in Ottaviano (NA) – 80044 – alla via D. Morelli n° 3, per la rappresentanza processuale;

Preso atto che

- la vertenza è sfociata nella sentenza del Tribunale di Nola (NA) n° 1627/2018 pubblicata il 20/09/2018 – R.G. C. n° 6360/2008 e Repert. N° 2702/2018 del 20/09/2018, giudice dott. Antonio Tufano, notificata a questa Azienda in data 13/11/2018 dal medesimo avv. Nicola Annunziata, in quanto la stessa sentenza è stata compiegata a due diversi atti di precetto entrambi datati 26/10/2018 e notificati il 13/11/2018, i quali sono stati acquisiti agli atti dell'AORN con due distinti protocolli, rispettivamente, n° 29917/E del 14/11/2018 e n° 29923/E del 14/11/2018, per cui dalla sentenza della causa risultano coinvolti i seguenti soggetti:
 - la sig.ra M. P., rappresentata dal sopra indicato avv. Nicola Annunziata;
 - l'AORN di Caserta, rappresentata dal suddetto avv. Rosa Fabbrocile;
 - il dott. C. P., rappresentato dall'avv. Maria Ambrosino con studio in Marigliano (NA) – 80034 – alla via Tasso n° 5;
 - la Reale Mutua di Assicurazioni, UnipolSai, Nuova Tirrena Assicurazioni, rappresentate dall'avv. Pierpaolo Gargano ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Napoli – 80138 – alla via Alcide De Gasperi n° 45;
 - la Generali Italia Spa (già Assitalia Assicurazioni Spa), rappresentata dall'avv. Giuseppe Moriello ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Gennaro Tanzillo con sede in Nola (NA) – 80035 – alla via Cimitile n° 60;

Tenuto conto

- che con la sopra indicata sentenza si condanna al risarcimento dei danni da parte di questa AORN e del dott. C. P., in solido tra loro, in favore dell'avv. Nicola Annunziata di parte attrice, dichiaratosi anticipatario;
- che con la suddetta sentenza, tra l'altro, si condanna questa AORN al pagamento delle spese di lite a favore della Reale Mutua di Assicurazioni, Fondiaria Sai e Nuova Tirrena Assicurazioni, difese dal medesimo procuratore;
- che con la sopra citata sentenza, inoltre, si condanna il dott. C. P. al pagamento delle spese di lite nei confronti di Generali Italia (già INA Assitalia);
- che con la sopra indicata sentenza, altresì, risultano rigettate sia la domanda presentata dall'AORN nei confronti della Reale Mutua di Assicurazioni, UnipolSai, Nuova Tirrena Assicurazioni che la domanda di manleva proposta dal dott. C.P. nei confronti della Generali Italia (già INA Assitalia), sia tutte le altre domande proposte dall'attrice sig.ra M. P.;

Riscontrati

- sia l'atto di precetto del 26/10/2018 notificato il 13/11/2018 e acquisito dall'AORN con prot. n° 29917/E del 14/11/2018 – compiegato alla suddetta sentenza – **emesso in proprio dall'avv. Nicola Annunziata**, con il quale si richiede la somma totale di **Euro 7.784,15**, come da seguente specificato dettaglio:

Spese riconosciute in sentenza	€ 370,00
Competenze riconosciute in sentenza	€ 4.835,00
Richiesta copie	€ 31,00
Atto di precetto	€ 225,00
Rimborso generale	€ 759,00
CPA	€ 232,00
IVA	€ 1.331,00
TOTALE	€ 7.784,15

oltre le spese di notifica dello stesso atto, quelle di registrazione della sentenza e le successive occorrente;

- sia l'atto di precetto del 26/10/2018 notificato il 13/11/2018 e acquisito dall'AORN con prot. n° 29923/E del 14/11/2018 – compiegato alla suddetta sentenza – **emesso dall'avv. Nicola Annunziata, in rappresentanza del sig. G. M.**, il quale ha promosso l'istanza di precetto da cui si evince per il medesimo la qualità di erede della deceduta **sig.ra M. P.**, con cui si richiede la somma totale di **Euro 14.876,90**, come da seguente specificato dettaglio:

Sorta capitale	€ 10.000,00
Interessi legali su somma dovuta	€ 4.515,00
Interessi legali successivi	€ 2,60
Richiesta copie	€ 31,00
Atto di precetto	€ 225,00
Rimborso generale	€ 33,75
CPA	€ 10,35
IVA	€ 59,20
TOTALE	€ 14.876,90

oltre le spese di notifica dello stesso atto, quelle di registrazione della sentenza e le successive occorrente;

Precisato

che gli atti istruttori narrati in premessa sono allegati alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i quali, per ragioni dovute all'ottemperanza del *Codice della Privacy*, non sono pubblicabili;

Valutata

l'opportunità di liquidare e pagare quanto dovuto, anche al fine di scongiurare eventuali ed ulteriori atti di esecuzione coatta finalizzati alla soddisfazione del credito di cui trattasi, che incrementerebbero gli oneri a carico di questa A.O.R.N.;

Ritenuto

di dover ottemperare sia alla sentenza del Tribunale di Nola (NA) n° 1627/2018 pubblicata il 20/09/2018 – R.G. C. n° 63602008 e Repert. N° 2702/2018 del 20/09/2018, giudice dott. Antonio Tufano, che al relativo sopra richiamato atto di precetto del 26/10/2018, congiuntamente notificati a questa Azienda in data 13/11/2018 e unitamente acquisiti agli atti dell'AORN con prot. n° 29923 del 14/11/2018;

Ravvisata

la necessità da parte di questa A.O.R.N. di liquidare le intere somme dei sopraindicati importi, rispettivamente, sia in favore dell'avv. **Nicola Annunziata**, in qualità di procuratore dell'attore anticipatorio del **sig. G. M.** risultante erede della deceduta **sig.ra M. P.**, sia per il risarcimento danni che per le spese legali, e sia in favore dell'avv. Pierpaolo Gargano in rappresentanza della Reale Mutua di Assicurazioni, Fondiaria Sai e Nuova Tirrena Assicurazioni, per spese legali;


Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Nola (NA) n° 1627/2018 pubblicata il 20/09/2018 – R.G. C. n° 6360/2008 e Repert. N° 2702/2018 del 20/09/2018, giudice dott. Antonio Tufano, e agli annessi due atti di precetto del 26/10/2018, entrambi notificati a questa Azienda in data 13/11/2018, ed acquisiti agli atti dell'AORN con due distinti protocolli del 14/11/2018, rispettivamente, con n° 29917/E e n° 29923/E (Rif. Fasc. int. 49_2008);
2. di corrispondere in favore dell'avv. Nicola Annunziata, in proprio e in qualità di legale rappresentante della deceduta sig.ra M. P. e del sig. G. M., risultante erede della medesima deceduta sig.ra M. P., come si evince dal precetto acquisito dall'Aorn con prot. n° 29917/E del 14/11/2018, notificato e compiegato alla sopra indicata sentenza, per le spese e competenze legali riconosciute in sentenza nonché per le spese di atto di precetto, copie e rimborso generale, CPA ed IVA per l'ammontare complessivo di Euro 7.784,15, oltre le spese di notifica dello stesso atto, quelle di registrazione della sentenza e le successive spese varie;
3. di corrispondere in favore dell'avv. Nicola Annunziata, in persona del legale rappresentante e in qualità di procuratore dell'attore e anticipatario del sig. G. M. risultante erede della deceduta sig.ra M. P., come si evince dal precetto acquisito dall'Aorn con prot. n° 29923/E del 14/11/2018, notificato e compiegato alla sopra indicata sentenza, per la sorta capitale e gli interessi legali nonché per le spese di atto di precetto, copie e rimborso generale, CPA ed IVA per l'ammontare complessivo di Euro 14.876,90, oltre le spese di notifica dello stesso atto, quelle di registrazione della sentenza e le successive spese varie, di cui ne sarà determinata la liquidazione con successivo e apposito provvedimento a seguito di emissione di regolare fattura da parte del medesimo avvocato;
4. di corrispondere il pagamento delle spese di lite a favore della Reale Mutua di Assicurazioni, Fondiaria Sai e Nuova Tirrena Assicurazioni, rappresentata dall'avv. Pierpaolo Gargano, per spese in Euro 3.560,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) per spese generali come per legge, pari all'ammontare complessivo di Euro 5.194,47;
5. di disporre che i compensi dovuti all'avv. Nicola Annunziata per i pagamenti delle sopraindicate spese di lite e di ufficio saranno corrisposti con disgiunti provvedimenti della U.O.C. Affari Generali e Legali previa ricezione di regolare fattura che sarà emessa dal medesimo professionista;
6. di demandare alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento in favore della Reale Mutua di Assicurazioni, Fondiaria Sai e Nuova Tirrena Assicurazioni, previa acquisizione dei dovuti documenti anagrafici e bancari e fiscali;
7. di imputare la relativa spesa sul conto n° 202020147, aut. n° 145, quale *Fondo per la copertura diretta dei rischi*, c.d. *Autoassicurazione* del Bilancio 2018;
8. di trasmettere copia della presente delibera al Collegio Sindacale e all'UOC G.E.F.;
9. di omettere la pubblicazione degli allegati della presente deliberazione, per ragioni dovute all'ottemperanza del *Codice della Privacy*;
10. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare la notifica di ulteriori atti esecutivi finalizzati alla soddisfazione del credito di cui trattasi, che incrementerebbero gli oneri a carico di questa A.O.R.N.

Il Dirigente Amministrativo
U.O.C. Affari Generali e Legali
dott. Eduardo Scarfiglieri



IL DIRETTORE ad interim
U.O.C. Affari Generali e Legali
avv. Eduardo Chianese



ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Il costo derivante dal presente atto:


- è di competenza dell'esercizio anno 2018 imputabile al conto economico n. 202020147 ed è da imputare al preventivo di spesa _____ / _____ che presenta la necessaria disponibilità;

Il Direttore UOC GEF
Dr. Eduardo Chianese





Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gaetano Gubitosa







Unità operativa affari generali e legali

prot. n. 10226

13 GIU. 2005

RACCOMANDATA CON A.R.

Spett.le
General Broker Service
via A. Bargoni n. 8
00153 ROMA
c.a dott. Luigi Ciniglio

e p.c.

Egr.
avv. Nicola Annunziata
via Ceschelli I Trav. n. 68
80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)


OGGETTO: richiesta risarcimento danni
sig.ra Moccia Palmina.

Si trasmette, allegata in copia alla presente, nota dell'avv. Nicola Annunziata, acquisita al protocollo n. 9851 del 06.06.2005, relativa al risarcimento dei danni lamentati dalla sig.ra Moccia Palmina, a seguito di episodio accaduto presso questa Azienda.

L'avv. Annunziata - che legge per conoscenza - può, per la soluzione della pratica, prendere direttamente contatto con la Società in indirizzo.



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Alfano



STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. Francesco Annunziata


Avv. Nicola Annunziata

Via Ceschelli, 1^a trav., 68 - Tel. 081.529.74.23
80047 S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

P. IVA: 03098831211

Riceve: Lun. - Merc. e Venerdì - ore 16,30 - 19,00

Spett.le Dr. Pasquale Caiazzo
Via L. Da Vinci, 53
80038 Pomigliano D'Arco



Ospedale Civile di Caserta
Via Tescione
81110 Caserta

Per conto della Sig.ra **MOCCIA PALMINA**, res.te in Ottaviano alla Via Trecase, Vi intimo il risarcimento dei danni subiti dalla mia cliente in conseguenza dell'operazione eseguita il 25/06/96.


Specificamente: la Sig.ra Moccia Palmina veniva ricoverata presso l'Ospedale Civile di Caserta e sottoposta ad un'operazione di riduzione di King King. Successivamente la mia cliente manifestava evidenti danni alla sua persona, sia fisici che psichici, degenerati nel tempo e sussistenti tutt'ora, riconducibili a detta operazione.

Prima di dare corso al mandato, poiché tale stato fisico e psichico si è verificato esclusivamente per Vostra responsabilità, Vi invito a metterVi in contatto col mio studio per un'eventuale bonaria liquidazione dei danni.

Distinti saluti.

S.Giuseppe Ves.no li 01/06/2005

Avv. Nicola Annunziata




Conferma Invio

Data : 2-DIC-2009 MER 11:11
Nome : AA GG
Tel. : 0823232445

Telefono : 00810127294
Pagine : 2
Ora Inizio : 12-02 11:10
Tempo Trascorso : 00'36"
Modo : ECM
Risultati : Ok

Am. Fallocco



Studio Legale Annunziata

Avv. Francesco Annunziata - Avv. Nicola Annunziata

Via Caterina n.66 - San Giuseppe Vesuviano (Na)

Tel./fax 081.529.74.23




TRIBUNALE DI NOLA

ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI

La Sig.ra MOCCIA PALMINA, nata a Nola il 28/04/1926 e res.te in Ottaviano alla Via Trecase n.42, C.F. MCCPMN26D68F924V, in persona del suo procuratore speciale GRASSO MICHELE, nato ad Ottaviano il 06/06/69 ed ivi residente alla Via Pasquale Mattei n.5, C.F.: GRSMHL 69H06 G190A, in virtù di procura speciale per Notar Francesco Veronese rep. 146699 del 19/04/05, elettivamente domiciliata in S.Giuseppe Ves.no alla Via Caterina n.66 nello studio dell'Avv. Nicola Annunziata che la rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto,

PREMESSO

- A. che, l'attrice, con diagnosi di sindromi vertiginose, di perdita del tono muscolare e annebbiamento del visus, nel mese di Maggio del 1996, veniva sottoposta a visita medica dal Dott. Pasquale Caiazzo, con studio in Pomigliano D'Arco alla Via L. Da Vinci n. 53;
- B. che, dallo stesso medico le veniva diagnosticata una "Stenosi della carotide interna sinistra";
- C. che, senza l'esecuzione di ulteriori esami clinici né di preventiva richiesta di consenso informato, il 14/06/1996, l'istante veniva ricoverata presso l'Ospedale Civile di Caserta ed il 25/06/1996 veniva sottoposta ad un intervento chirurgico per la riduzione di KinKing della carotide interna di sinistra con




anastomosi termino-terminale;

D. che, veniva dimessa dopo tre giorni dall'operazione con prescrizione di terapia farmacologia domiciliare, sebbene fin dalle prime ore dopo l'intervento chirurgico compariva un edema dell'emiviso e della regione laterale di sinistra del collo, così come anche i giorni a seguire erano caratterizzati da un progressivo calo del visus all'occhio sinistro e da ripetuti episodi di TIA;


E. che, in data 06/09/1996 l'istante si rivolgeva al medesimo specialista dott. Pasquale Caiazzo che effettuava un ecodoppler dei tronchi sovraortici che evidenziava una "sclerosi diffusa di TSA-Placca non stenosante all'ostio della carotide esterna sinistra";

F. che, perdurando la sintomatologia disfunzionale si sottoponeva a diversi controlli che diagnosticavano una stenosi della carotide interna di sinistra del 50/60% (ecocolordoppler dei TSA del 10/02/1997, esame angio-RM del 07/03/1997, ecodoppler del 27/05/1997);

G. che, in data 08/10/97 l'istante si sottoponeva ad una visita ambulatoriale presso la divisione di chirurgia maxillo-facciale della II Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli, ove le veniva diagnosticato: "Edema regione geniena sinistra da probabile stasi linfatica post-chirurgica", mentre il 16/03/1998 un esame audiometrico faceva rilevare un ipocausa neurosensoriale sinistra;



- H. che, i successivi controlli mediante esami ecodoppler del TSA ed esami audiometrici, confermavano le circostanze di cui sopra, mentre clinicamente si manifestavano episodi di tipo "drop attacks" causa di un ricovero presso il nosocomio di Palma Campania dal 27/11/2000 al 06/12/2000;
- I. che, insorgevano frequenti episodi di perdita di coscienza ed un esoftalmo sinistro di medio grado, mentre da un controllo angio-RM del 05/09/2003 veniva nuovamente diagnosticato un decorso tortuoso della carotide interna sinistra;
- J. che, l'istante lamenta tutt'oggi frequenti episodi di vertigini, perdita di coscienza, una ipoacusia sinistra con deficit del visus omolateralmente, sentimento di inadeguatezza, una condizione di disagio psichico e depressione del tono dell'umore, con conseguenti e gravi ripercussioni nella sfera lavorativa ed affettiva;
- K. che, previo ricorso per accertamento tecnico preventivo, depositato presso il Tribunale di Nola, il consulente peritale Dott. Donato Baccellieri, confermava che la tumefazione all'emifaccia sinistra con accentuazione del disegno vascolare superficiale e l'iperemia congiuntivale in OS con aumento della lacrimazione (alterazione dell'attività delle ghiandole salivari e lacrimale) erano riconducibili all'intervento chirurgico di "Riduzione KinKing carotide interna sinistra con



resezione ed anastomosi termino-terminale", considerandoli, inopportuna, complicazioni chirurgiche legate ad una lesione nervosa cervicale;


L. che, invero, sentito parere medico del Dott. Gifuni lo stesso negava poteva trattarsi di "normale" conseguenza di un intervento chirurgico;

M. che, ad ogni modo, l'istante, peraltro di età assai avanzata, non è stata minimamente informata circa le conseguenze del trattamento cui è stato sottoposta, come rileva lo stesso C.T.U. e quindi, a causa del deficit di informazione non è stata messa in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni. Per di più, dal trattamento de quo si è verificato un aggravamento delle condizioni di salute della paziente;

N. che, ancora, l'istante, oltre ad avere avuto tali complicazioni conseguenti all'operazione non ha risolto il minimamente il suo problema continuando ad avere vertigini e perdite di coscienza;

O. che, invero, ben due visite specialistiche neurologiche hanno diagnosticato una insufficienza vertebro-basilare confermata dalla struttura ASLNal - C.t.o. che consigliava ricovero in reparto;

P. che, nonostante i reiterati solleciti e le racc. a/r del 01/06/2005 e del 24/03/06 inviate al Dott. Pasquale Caiazza ed all'Ospedale Civile di Caserta, ove questi



prestava servizio, non è stato possibile risolvere bonariamente la questione de quo.

Tanto premesso, l'istante ut supra domiciliata, rapp.ta e difesa

CITA


1) il Dott. Pasquale Caiazzo, res.te in Pomigliano D'Arco al Viale Plinio n.1;

2) Ospedale Civile di Caserta, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Caserta alla Via Tescione, a comparire innanzi al TRIBUNALE DI NOLA all'udienza del 10 Gennaio 2009 ora regolamentare, Giudice designandi, invitandoli a costituirsi almeno venti giorni prima della fissata udienza, nei modi e termini di legge, con l'espressa avvertenza che, non costituendosi, si procederà in loro contumacia e che incorreranno nelle decadenze previste dall'art.167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. accertare e dichiarare la responsabilità medico-professionale del Dott. Pasquale Caiazzo e dell'Ospedale Civile di Caserta per le conseguenze dannose derivanti alla Sig.ra Moccia Palmina dall'operazione di cui in atto;

2. accertare e dichiarare la responsabilità medico-professionale del Dott. Pasquale Caiazzo e dell'Ospedale Civile di Caserta per la violazione dell'obbligo del consenso informato all'attività




medico-chirurgica ai danni della Sig.ra Moccia Palmina;

3. accertare e dichiarare la responsabilità medico-professionale del Dott. Pasquale Caiazzo e dell'Ospedale Civile di Caserta per errata ovvero inadeguata diagnosi;
4. conseguentemente, condannare il Dott. Pasquale Caiazzo e l'Ospedale Civile di Caserta in solido o alternativamente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non (esistenziali e biologici, fisici, psichici, alla salute, alla vita di relazione, materiali e non, in breve nessuno escluso) riportati dalla Sig.ra Moccia Palmina a seguito dell'operazione di cui in atto;
5. condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore quale antistatario, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario ex art. 15 L.P. Salvis Juribus.

Sin da ora, in via istruttoria, chiede ammettersi la prova testimoniale sui capi "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "L", "M", "N", "O", "P" del presente atto, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti quali specifici capi di prova preceduti dalla locuzione "vero che". Si indicano quali testi i Sig.ri:

- Daniela Boccia, res.te in Ottaviano alla Via Edoardo Dal



Bono, 8;

- Laura Gagliotta, res.te in Casalnuovo alla Via Amalfi, 6;

- Anna Nappo, res.te in Ottaviano alla Via Camillo Peano, 1;

Guastaferro Luisa, res.te in Ottaviano alla Via Giovanni XXIII, 61;

- Giugliano Rachele, res.te in Ottaviano alla Via Salita Piazza;


- Grasso Raffaele, res.te in Ottaviano alla via Camillo Peano n.1;

- Dr. Auricchio Domenico, res. in Ottaviano.

- Dr. Cepparulo Emilio, res.te in Ottaviano.

Si chiede, altresì, disporsi C.T.U. medico-legale volta ad accertare e a quantificare i danni subiti dall'istante a seguito dell'intervento chirurgico de quo, il cui nesso eziologico è stato già accertato dal C.T.U. Dott. Donato Baccellieri a seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo, accertando, altresì, se la diagnosi alla sintomatologia esposta è insufficienza vertebro-basilare. Con riserva di precisare, integrare e/o modificare la domanda e di indicare ulteriori mezzi di prova che si rendessero necessari a seguito del comportamento processuale dei convenuti.

Si depositano: A.t.P. e documentazione acclusa nella produzione di parte: Ricorso; Procura speciale; relazione C.T.P.; Ecocodoppler del 06/09/96; cartella clinica del 27/11/2000; cartella clinica del nosocomio di Caserta;



ecocodopller del 10/02/1997; ecococdopller del 27/05/1997;
esame tpografico del cranio del 15/12/1995; angio-R.M.
dell'encefalo e del visus del 0/03/1996; angio R.M. del
collo dl 07/03/1997; visita del 08/10/1997; esame
audiometrico del 16/03/98; n.6 foto; n.2 certificazioni
mediche dei dott.ri Cepparulo Emilio e Domenico Auricchio.
certificato del neurologo Dott. Conforti; certificato del
neurologo Dott. Tessitore; certificazioni C.T.O.; fatture;
C.t.p.; racc. AA/RR.

Ai soli fini della L.488/99 si dichiara che il valore della
controversia è indeterminabile.


S.Giuseppe Ves.no, Lì 04/07/08

Avv. Nicola Annunziata


RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Nicola Annunziata, quale procuratore e
difensore del Sig.ra Moccia Palmina, io sottoscritto
Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio
Notifiche Civili, ho notificato copia dell'atto che precede
a:


- 1) Dott. Pasquale Caiazzo, res.te in Pomigliano D'Arco
(NA) al Viale Plinio n.1;



2) Ospedale Civile di Caserta, in persona del legale
rapp.te pro-tempore, con sede in Caserta alla Via Tescione.



17 Francesco
UFFICIALE
TRIBUNALE



Copia

Sentenza n. 1627/2018 pubbl. il 20/09/2018

RG n. 6360/2008

Repert. n. 2702/2018 del 20/09/2018
n. 6360/2008 r.g.d.c.

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0029917/E Data: 14/11/2018 12:46
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Nola

PRIMA SEZIONE CIVILE

56. Scf. ghr.
Vng. 54.
pro. 15.8.10
18
f

nella persona del Giudice dott. Antonio Tufano, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 6360 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2008,
avente ad oggetto responsabilità medica

T R A

MOCCIA PALMINA, in persona del suo procuratore speciale, Grasso Michele,
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Annunziata, presso il quale risulta elettivamente
domiciliata in San Giuseppe Vesuviano alla via Caterina n. 66 ;

ATTRICE

E

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA, in
persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Rosa Febbrocile, presso la quale elettivamente domicilia in Ottaviano alla via Domenico
Morelli n. 3;

CONVENUTA

CAIAZZO PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ambrosino, presso la

quale elettivamente domicilia in Marigliano alla via Tasso n. 5;

CONVENUTO

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, UNIPOLSAI, NUOVA TIRRENA S.P.A. DI ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONE E CAPITALIZZAZIONI, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avv. Pierpaolo Gargano, elettivamente domiciliate presso quest'ultimo in Napoli alla via Alcide de Gasperi, n. 45;

CHIAMATA IN CAUSA

GENERALI ITALIA S.P.A., Già ASSITALIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Moriello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gennaro Tanzillo sito in Nola alla via Cimitile, n. 60;

CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2018, i difensori delle parti formulavano le proprie richieste, richiamandosi ai rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione parte attrice citava in giudizio l'Azienda Ospedaliera e Caiazzo Pasquale, onde sentire il Tribunale di Nola accertarne e dichiararne la responsabilità medico professionale per i seguenti motivi: violazione del consenso informato, errata diagnosi e danni derivanti dall'intervento chirurgico effettuato sull'attrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio l'Azienda Ospedaliera, la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, costituita in giudizio a mezzo di procuratore speciale del quale, tuttavia, non era dato rinvenire il relativo atto di procura. Nel merito,



eccepiva la prescrizione del diritto; negava ogni tipo di responsabilità in capo alla struttura ed al medico, ritenendo che quest'ultimo avesse agito nel pieno rispetto delle *leges artis*. Chiamava in causa, in virtù di contratto di coassicurazione, Reale Mutua Assicurazioni, Nuova Tirrena Assicurazioni, Sai e Fondiaria al fine di essere manlevata da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal giudizio. Si costituiva altresì in giudizio il convenuto Caiazzo, il quale contestava nel merito le asserzioni dell'attrice ritenendo del tutto corretto il proprio operato. Chiamava in causa Assitalia Assicurazioni, al fine di ottenere la manleva in caso di accertata responsabilità.

Si costituivano, inoltre le chiamate in causa.

Reale Mutua Assicurazioni, Nuova Tirrena Assicurazioni, Sai e Fondiaria eccepivano in via preliminare la prescrizione del diritto azionato in questa sede per decorso del termine di legge. Ritenevano esente da ogni addebito di colpa l'operato dei convenuti, ed eccepiva la prescrizione del diritto di garanzia invocato dall'Azienda Ospedaliera.

Assitalia Assicurazioni eccepiva la prescrizione del diritto e per l'infondatezza della domanda attorea.

All'udienza del 22 maggio 2018 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Si precisa che la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo). Basti in questa sede precisare che i fatti di causa sono stati oggetto di accertamento tecnico in sede di ATP, le cui risultanze sono state poi ulteriormente sviluppate nel corso del presente giudizio.

Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva: basti precisare in questa sede che agli atti del fascicolo dell'ATP vi è la procura speciale conferita dall'attrice a Michele Grasso.

Ugualmente, è da respingere l'eccezione di prescrizione del diritto attoreo, così come sollevato sia dai convenuti che dai chiamati in causa.

L'operazione chirurgica che l'attore ritiene lesiva della propria salute è stata effettuata in data 14.6.1996; in conseguenza dei sintomi riscontrati sin dai giorni successivi all'operazione la paziente si sottoponeva in data 6.9.1996 a visita con il convenuto Caiazzo; a visita ambulatoriale presso la divisione di chirurgia della Federico II in data 8.10.1997; ad ulteriori controlli e visite nei mesi successivi. In data 3.6.2005 depositava presso il Tribunale di Nola ricorso per accertamento tecnico preventivo.

A tal proposito i convenuti ed i chiamati in causa hanno ritenuto che tra l'operazione e il ricorso per ATP sia passato un lasso di tempo superiore a 5 anni, con la conseguente prescrizione del diritto.

L'eccezione deve essere disattesa in quanto generica.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che *"L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. E questa corte ha chiarito che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. (cfr. Cass. n. 15346 del 25.7.2016; Cass. Sez. lav. n. 16326-09).*

Orbene, visto che i regimi di responsabilità cui vanno incontro il medico e la struttura ospedaliera sono tra loro differenti (per il primo è extracontrattuale, per la seconda contrattuale), con tutto quel che ne consegue in punto di decorso del tempo necessario a far prescrivere il diritto, si osserva quanto segue. Per quanto riguarda la posizione del medico, l'eccezione è stata genericamente formulata e pertanto di essa non si può tener conto, avendo la Suprema Corte più volte evidenziato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione genericamente formulata. In comparsa di costituzione e risposta, difatti, la difesa di Caiazzo si è limitata a rilevare: "si eccepisce la prescrizione del diritto azionato"; ugualmente generica è stata l'eccezione sollevata da Generali (già Assitalia).

Per quanto concerne l'Azienda Ospedaliera, è bene precisare che sussiste tra le parti un contratto di ospedalità, che per dottrina e giurisprudenza costanti si instaura tra paziente e struttura sin dal momento

del ricovero. Di conseguenza, nei casi come quello che ci occupa è applicabile il regime della responsabilità contrattuale, il cui termine di prescrizione è da individuarsi in dieci anni (termine ordinario di cui all'art. 2946 c.c.); tanto premesso, e tenuto conto del fatto che tra l'operazione del 1996 (primo atto a partire dal quale potrebbe in ipotesi esser fatto decorrere il termine di prescrizione) ed il ricorso per ATP del 2005 (primo atto certamente interruttivo della prescrizione) sono trascorsi meno di dieci anni, ne consegue che non è maturata alcuna prescrizione. Pertanto, anche in questo caso l'eccezione deve essere rigettata.

Venendo al merito della controversia, la domanda è fondata nei limiti che seguono.

Parte attrice ha ritenuto che la colpa dei convenuti si sia concretizzata: nell'errata diagnosi, nella violazione dell'obbligo del consenso informato e nel danno biologico derivante dall'operazione cui si sottopose nel 1996.

La consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, le cui risultanze vengono condivise e fatte proprie da questo Giudice con le precisazioni che seguono, hanno permesso di fare luce sulle questioni appena evidenziate.

Preliminarmente, è bene chiarire che il consulente tecnico ha sufficientemente argomentato in ordine alle ragioni che permettono di escludere l'esistenza di rapporti lavorativi dello stesso con il convenuto Caiazzo, a dispetto di quanto ritenuto dalla difesa attorea. I suddetti rapporti, difatti, risalgono a periodo successivo alla relazione depositata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo.

Relativamente alla errata diagnosi, è da precisare in primo luogo che sia nell'atto di citazione che nella prima memoria istruttoria (termine ultimo per precisare e modificare le domande già proposte, ai sensi dell'art. 183 6° comma n. 1 c.p.c.) parte attrice si è limitata a chiedere una pronuncia di accertamento per errata o inadeguata diagnosi, ma non ha in alcun modo dedotto in cosa si sarebbe concretizzato l'inadempimento qualificato del medico e della struttura ospedaliera. Detta lacuna assertiva è già di per sé idonea ad orientare la decisione nel senso del rigetto della domanda.



Aggiungasi a ciò, in ogni caso, che nel corso dell'esame peritale è emerso che *l'indicazione di intervento chirurgico è stata posta correttamente in base ai disturbi clinici presentati dalla paziente (le vertigini e i transitori disturbi del visus sono compatibili con una insufficienza vascolare del circolo carotideo)*". Altra conferma, seppur indiretta, viene ricavata dal consulente dal fatto che prima del ricovero la paziente era già stata sottoposta a doppler pre-operatorio, tanto che a seguito dell'angio-RM il dott. Caiazzo aveva riscontrato una netta riduzione della sinuosità del kinking precedentemente segnalata. Sul punto l'attrice deduce che l'assenza del suddetto doppler, non presente tra la documentazione medica della struttura ospedaliera, impedisca di formulare un giudizio in ordine alla correttezza della diagnosi; in proposito il consulente ha osservato – in modo ritenuto condivisibile da questo Giudice – che il suddetto esame era stato svolto in regime ambulatoriale e non di ricovero, con la conseguenza che lo stesso doveva essere nel possesso del paziente. Aggiungasi, ancora, che nella diagnosi di accettazione si prende atto che la paziente soffriva di kinking stenosante della carotide sinistra. Orbene, alla luce di tali elementi si ritiene corretta la diagnosi del medico convenuto e, pertanto, della scelta chirurgica concretamente effettuata.

Da ciò ne consegue che secondo il consulente tecnico non vi sia stato errore nel medico, sulla base dei sintomi palesati dalla paziente, rispetto al tipo di operazione chirurgica cui la stessa è stata sottoposta.

Per quanto concerne la violazione dell'obbligo di consenso informato, premesso in linea di principio che l'acquisizione del consenso informato individua una prestazione ben differente da quella dell'intervento chirurgico in sé, esso ha una sua autonoma rilevanza risarcitoria in caso di mancato ottenimento. Trattasi, difatti, di *"diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"* (tra le altre, Cass. 8035/2016). Ciò significa che quando manca il consenso informato (da individuarsi quale strumento di *"legittimazione e fondamento del trattamento sanitario"*; vd. Cass. 21748/2007) e l'intervento non è obbligatorio per

legge (e detta circostanza non ricorre nel caso di specie), esso è da ritenersi illecito, quand'anche sia stato posto in essere nell'interesse del paziente e quand'anche non abbia causato alcun danno alla salute ed in assenza di colpa del medico (Cass. Sez. III n. 7248 del 23.3.2018).

Ciò in quanto il consenso assolve alla funzione di informare il paziente circa le possibili e prevedibili conseguenze di quel particolare trattamento, mettendolo in tal modo nelle condizioni di scegliere tra le diverse opzioni, se del caso avvalendosi di ulteriori pareri medici, sino alla possibilità di rifiutare l'intervento e/o la terapia.

Al ricorrere di una tale situazione potrà conseguire il risarcimento del danno, ove il pregiudizio sia stato allegato dalla parte, anche per presunzioni (Cass. Sez. III n. 7248 del 23.3.2018; Cass. 16503/2017). L'indagine da compiere, entrando maggiormente nel particolare, consiste nell'accertare se il paziente avrebbe o meno rifiutato quel particolare intervento ove fosse stato informato, o se avrebbe scelto una differente opzione o, ancora, se avrebbe accettato sin dal principio le prevedibili conseguenze derivanti dall'operazione.

Applicando le coordinate ermeneutiche appena tracciate al caso di specie, si evince che nel caso di specie i convenuti non hanno ottemperato all'obbligo di consenso informato, come rilevato anche dal consulente tecnico nel suo elaborato peritale. A tale specifico proposito i convenuti eccepiscono la sussistenza del consenso informato, sottoposto alla paziente e sottoscritto da quest'ultima con una X (essendo essa analfabeta). La "firma" apposta su detto modulo è stata tuttavia disconosciuta da parte attrice; in ogni caso, riprendendo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al contegno informativo minimo da garantire (no semplice modello generico, ma consenso specifico ed adattato al caso interessato), il modello, così come presente agli atti, è assolutamente generico e pertanto non in grado di assolvere all'obbligo di legge (vedi documentazione attorea agli atti).

Inoltre parte attrice già in citazione ha evidenziato come la mancanza del consenso le abbia impedito di "assentire al trattamento con una volontà consapevole delle sue implicazioni". A detta deduzione, avente rilievo presuntivo sulla lesione al diritto all'autodeterminazione, non è stato seguito da una

contraria attività tale da sconfiggere l'assunto. Con la conseguenza che il danno de quo deve essere risarcito.

In ossequio alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, la liquidazione avviene con criterio puramente equitativo, tenuto conto dell'assoluta mancanza del consenso, dell'età avanzata dell'attrice (all'epoca dei fatti settantenne), nonché degli effetti estetici che si sono prodotti (come da foto versate agli atti). Stimasi equo condannare l'azienda ospedaliera ed il medico convenuto al risarcimento dell'importo di Euro 10.000,00, importo da considerarsi all'attualità, oltre interessi legali sulla sorta capitale devalutata e rivalutata, dal dì del dovuto (25.6.1996, data della violazione dell'obbligo di consenso informato) a quello della pubblicazione della sentenza sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali maturandi sull'importo di Euro 10.000,00 dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo. Cui vanno aggiunti Euro 206,00 per spese documentate.

Altra domanda dell'attrice attiene al danno biologico derivante dall'operazione. La domanda deve essere rigettata in quanto sul punto il CTU è stato sufficientemente chiaro nello specificare che i disturbi della paziente non possono essere considerati quali esiti dell'intervento in quanto preesistenti all'operazione. Con particolare riferimento all'ipoacusia neurosensoriale il CTU ha evidenziato che essa era già presente prima dell'intervento. Relativamente alla medesima ipoacusia ed alla tumefazione dell'emifaccia sinistra, il consulente ha ritenuto che si trattasse di rare complicanze derivante dall'operazione, in quanto tali non eziologicamente riconducibili alla condotta – non colposa – del medico, tenuto conto degli standard probabilistici propri del diritto civile (accertamento secondo il criterio del “più probabile che non”).

Ritenuto corretto l'operato del medico chirurgo, pertanto, i presunti danni successivi all'intervento non possono essere ritenuti quali lesioni iatrogene, ma mere complicanze derivanti dall'intervento e comunque di rara verifica.

Alla stregua di tutte le considerazioni appena effettuate, dunque, la domanda attorea è fondata nei limiti del chiesto danno derivante dalla violazione dell'obbligo di consenso informato.

A questo punto è necessario analizzare le domande di manleva avanzate dai convenuti sulla base dei contratti di garanzia stipulati con le assicurazioni terze chiamate in causa.

Per quanto concerne il rapporto tra la convenuta azienda ospedaliera e Reale Mutua Assicurazioni, Nuova Tirrena Assicurazioni, Sai e Fondiaria, si precisa quanto segue.

Le chiamate in causa hanno eccepito la prescrizione del diritto alla manleva per decorso del termine di cui all'art. 29523 c.c.; hanno evidenziato, in particolare, di non essere state tempestivamente notiziate del sinistro, ben noto alla convenuta sin da quando l'attrice aveva formulato richiesta risarcitoria (in data 1.6.2005).

Sul punto l'Azienda Ospedaliera di Caserta ha prodotto agli atti documentazione dalla quale emerge che in data 13.6.2005 è stato inviato a mezzo raccomandata a/r (nonché a mezzo fax in data 24.6.2005) documento informativo inerente la suddetta richiesta risarcitoria della sig.ra Moccia; vi è, inoltre, copia del fax inerente il ricorso per ATP (invio dell'11.7.2005). A tal proposito le compagnie assicurative hanno evidenziato l'assenza di ogni tipo di rapporto giuridico con il destinatario di dette comunicazioni, ovvero la Generale Broker Service.

Nell'allegato al contratto di coassicurazione è presente la cd. clausola broker, in forza della quale l'azienda Ospedaliera San Sebastiano dichiara di avvalersi della collaborazione di un "broker" cui demandare lo svolgimento di tutte le attività di assistenza nella determinazione del contenuto del contratto, nonché nella sua gestione. Orbene, la società individuata in detta clausola è la Brokerban Spa con sede in Napoli alla via Toledo n. 402. Trattasi di soggetto giuridico diverso dalla General Broken Service, alla quale sono state effettivamente inviate le comunicazioni relative il sinistro per cui è causa; né il convenuto Ospedale nel prosieguo del giudizio ha dedotto alcunché in ordine ai rapporti - eventualmente - esistenti tra tali soggetti, o dimostrato in altro modo e con altra documentazione il corretto adempimento dell'obbligo di denuncia del sinistro alle compagnie assicurative.

Tanto premesso, la domanda di manleva deve essere rigettata.

Anche la domanda di manleva spiegata dal convenuto Caiazzo nei confronti della Generali Italia S.p.A. deve essere rigettata. Anche se il convenuto non ha prodotto in atti il contratto di garanzia stipulato tra le parti, l'esistenza di un tale rapporto, in difetto di contestazioni da parte della compagnia assicurativa, deve ritenersi provata (rivestendo in tali casi la forma scritta mera funzione *ad probationem*). La compagnia assicurativa ha eccepito la prescrizione del diritto per non essere stata tempestivamente notiziata del sinistro, atteso che - per quanto emerge dagli atti di causa - il dott. Caiazzo Pasquale era stato già interessato della vicenda negli anni precedenti, ed aveva altresì partecipato al procedimento per ATP del 2006. Orbene, a fronte di una tale eccezione, il dottore convenuto avrebbe dovuto provare di aver tempestivamente notiziato ai sensi dell'art. 2952 c.c. la compagnia assicurativa. In mancanza tale dimostrazione, la domanda di manleva non può che essere rigettata.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto concerne le domande di manleva; esse vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto della complessità della controversia e del tenore delle difese svolte dalle parti. Tenuto conto, inoltre, che le compagnie assicurative chiamate in causa dalla convenuta Azienda Ospedaliera sono state difese dal medesimo avvocato ed hanno spiegato difese pressoché identiche, si liquidano i compensi nella misura minima con aumento del 30%, tenuto conto che la controversia è stata risolta sulla base dell'eccezione preliminare di prescrizione. Medesima tipo di liquidazione concerne le spese di lite in favore di Generali Italia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie, per i motivi di cui in parte motiva, la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell'obbligo di consenso informato, e per l'effetto condanna, in solido tra loro, l'Azienda Ospedaliera di Caserta e Caiazzo Pasquale al pagamento di Euro 10.000,00, importo da considerarsi all'attualità, oltre interessi legali sulla sorta capitale devalutata e rivalutata, dal



di del dovuto (25.6.1996, data della violazione dell'obbligo di consenso informato) a quello della pubblicazione della sentenza sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali maturandi sull'importo di Euro 10.000,00 dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, oltre Euro 206,00 per spese documentate;

- Rigetta, per i motivi di cui in parte motiva, le altre domande proposte dall'attrice;
- Condanna l'Azienda Ospedaliera di Caserta e Caiazzo Pasquale al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 370,00 per spese ed Euro 4.835,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. di parte attrice, Nicola Annunziata, dichiaratosi anticipatario;
- Rigetta la domanda presentata dalla convenuta Azienda Ospedaliera di Caserta nei confronti di Reale Mutua Assicurazione, Fondiaria Sai e Nuova Tirrena Assicurazioni;
- Condanna l'Azienda Ospedaliera di Caserta al pagamento delle spese di lite nei confronti di Reale Mutua Assicurazione, Fondiaria Sai e Nuova Tirrena Assicurazioni, difese dal medesimo procuratore, e liquida dette spese in Euro 3.560,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
- Rigetta la domanda di manleva proposta da Caiazzo Pasquale nei confronti di Generali Italia (già Ina Assitalia);
- Condanna Caiazzo Pasquale al pagamento delle spese di lite nei confronti di Generali Italia, che si liquidano in Euro 2.738,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;

Così deciso in Nola, 19 settembre 2018

Il Giudice

(dott. Antonio Tufano)

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e
chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica
di consegnarli quando ne siano legalmente richiesti.
Per copia esecutiva rilasciata a richiesta dell'avv.

Nicola Simonetti

Nola, 25/4/2018



IL CANCELLIERE *[Signature]*

La presente copia, conforme al suo originale, è rilasciata

Alto *[Signature]* facciate e si rilascia a richiesta di

Nicola Simonetti

Nola, 25/4/2018

Attestato



Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa *Pilomena Simonetti*



Studio Legale Annunziata

Avv. Nicola Annunziata

Via Caterina n.66 - San Giuseppe Vesuviano (Na)

Tel./fax 081.529.74.23

COPIA

NOTIFICA DI SENTENZA E PEDISSEQUO ATTO DI PRECETTO

Sull'istanza dell'Avv. NICOLA ANNUNZIATA, in proprio, C.F. NNNNCL64D29H931G, nello studio del quale elettivamente domicilia in San Giuseppe Ves.no (NA) alla Via Caterina n.66, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al fax n.0815297423 o all'indirizzo di pec studiolegaleannunziata@pec.it, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia dell'allegata sentenza n.1627/2018 emessa in data 19/09/2018 dal Tribunale di Nola, Giudice Dott. Tufano, pubblicata il 20/09/2018, munita di formula esecutiva in data 25/10/2018, all'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Caserta alla Via Tescione, P.IVA 02201130610.

Tanto premesso, l'istante

FA PRECETTO

all'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Caserta alla Via F. Palasciano, P.IVA 02201130610, di pagargli nel termine di giorni DIECI dalla notificazione del presente atto, le seguenti somme:

Spese riconosciute in sentenza	€	370,00
Competenze riconosciute in sentenza	€	4.835,00
Richiesta copie	€	31,00
Atto di precetto	€	225,00
Rimborso generale	€	759,00

LEGITTIMO
SAN GIUSEPPE
VESUVIANO

STUD
ZIA

CPA € 232,76

IVA € 1.331,39

E cioè in totale la somma di € 7.784,15

(SETTEMILASETTECENTOTTANTAQUATTRO/15), oltre le spese di notifica del presente atto, quelle di registrazione della sentenza e le successive occorende.

Con espressa avvertenza che, non pagandosi la precettata somma nel termine su indicato, si procederà ad esecuzione coatta.

Si avverte, inoltre, il debitore che, ex art. 480 comma 2, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di un sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore. S.J.

San Giuseppe Ves.no (NA), lì 26/10/2018


Avv.  Nicola Annunziata

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Nicola Annunziata, in proprio, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche Civili, ho notificato copia dell'atto che precede a:

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA,

in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Caserta alla Via F. Palasciano, mediante:



UNEP - NOLA
Modello A / 4 Cr 15868

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 9,38
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 11,96

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 30/10/2018

L'Ufficiale Giudiziario



COPIA

Sentenza n. 1627/2018 pubbl. il 20/09/2018

RG n. 6360/2008

Repert. n. 2702/2018 del 20/09/2018
n. 6360/2008 r.g.d.c.

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0029923/E Data: 14/11/2018 12:52
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



49/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Nola

PRIMA SEZIONE CIVILE

nella persona del Giudice dott. Antonio Tufano, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 6360 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2008,
avente ad oggetto responsabilità medica

T R A

MOCCIA PALMINA, in persona del suo procuratore speciale, Grasso Michele,
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Annunziata, presso il quale risulta elettivamente
domiciliata in San Giuseppe Vesuviano alla via Caterina n. 66 ;

ATTRICE

E

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA, in
persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Rosa Febbrocile, presso la quale elettivamente domicilia in Ottaviano alla via Domenico
Morelli n. 3;

CONVENUTA

CAIAZZO PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ambrosino, presso la quale elettivamente domicilia in Marigliano alla via Tasso n. 5;

CONVENUTO

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, UNIPOLSAI, NUOVA TIRRENA S.P.A. DI ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONE E CAPITALIZZAZIONI, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avv. Pierpaolo Gargano, elettivamente domiciliate presso quest'ultimo in Napoli alla via Alcide de Gasperi, n. 45;

CHIAMATA IN CAUSA

GENERALI ITALIA S.P.A., Già ASSITALIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Moriello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gennaro Tanzillo sito in Nola alla via Cimitile, n. 60;

CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2018, i difensori delle parti formulavano le proprie richieste, richiamandosi ai rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione parte attrice citava in giudizio l'Azienda Ospedaliera e Caiazzo Pasquale, onde sentire il Tribunale di Nola accertarne e dichiararne la responsabilità medico professionale per i seguenti motivi: violazione del consenso informato, errata diagnosi e danni derivanti dall'intervento chirurgico effettuato sull'attrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio l'Azienda Ospedaliera, la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, costituita in giudizio a mezzo di procuratore speciale del quale, tuttavia, non era dato rinvenire il relativo atto di procura. Nel merito,



eccepiva la prescrizione del diritto; negava ogni tipo di responsabilità in capo alla struttura ed al medico, ritenendo che quest'ultimo avesse agito nel pieno rispetto delle *leges artis*. Chiamava in causa, in virtù di contratto di coassicurazione, Reale Mutua Assicurazioni, Nuova Tirrena Assicurazioni, Sai e Fondiaria al fine di essere manlevata da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal giudizio. Si costituiva altresì in giudizio il convenuto Caiazzo, il quale contestava nel merito le asserzioni dell'attrice ritenendo del tutto corretto il proprio operato. Chiamava in causa Assitalia Assicurazioni, al fine di ottenere la manleva in caso di accertata responsabilità.

Si costituivano, inoltre le chiamate in causa.

Reale Mutua Assicurazioni, Nuova Tirrena Assicurazioni, Sai e Fondiaria eccepivano in via preliminare la prescrizione del diritto azionato in questa sede per decorso del termine di legge. Ritenevano esente da ogni addebito di colpa l'operato dei convenuti, ed eccepiva la prescrizione del diritto di garanzia invocato dall'Azienda Ospedaliera.

Assitalia Assicurazioni eccepiva la prescrizione del diritto e per l'infondatezza della domanda attorea.

All'udienza del 22 maggio 2018 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Si precisa che la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo). Basti in questa sede precisare che i fatti di causa sono stati oggetto di accertamento tecnico in sede di ATP, le cui risultanze sono state poi ulteriormente sviluppate nel corso del presente giudizio.

Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva: basti precisare in questa sede che agli atti del fascicolo dell'ATP vi è la procura speciale conferita dall'attrice a Michele Grasso. Ugualmente, è da respingere l'eccezione di prescrizione del diritto attoreo, così come sollevato sia dai convenuti che dai chiamati in causa.

L'operazione chirurgica che l'attore ritiene lesiva della propria salute è stata effettuata in data 14.6.1996; in conseguenza dei sintomi riscontrati sin dai giorni successivi all'operazione la paziente si sottoponeva in data 6.9.1996 a visita con il convenuto Caiazzo; a visita ambulatoriale presso la divisione di chirurgia della Federico II in data 8.10.1997; ad ulteriori controlli e visite nei mesi successivi. In data 3.6.2005 depositava presso il Tribunale di Nola ricorso per accertamento tecnico preventivo.


A tal proposito i convenuti ed i chiamati in causa hanno ritenuto che tra l'operazione e il ricorso per ATP sia passato un lasso di tempo superiore a 5 anni, con la conseguente prescrizione del diritto.

L'eccezione deve essere disattesa in quanto generica.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che *"L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. E questa corte ha chiarito che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. (cfr. Cass. n. 15346 del 25.7.2016; Cass. Sez. lav. n. 16326-09).*

Orbene, visto che i regimi di responsabilità cui vanno incontro il medico e la struttura ospedaliera sono tra loro differenti (per il primo è extracontrattuale, per la seconda contrattuale), con tutto quel che ne consegue in punto di decorso del tempo necessario a far prescrivere il diritto, si osserva quanto segue. Per quanto riguarda la posizione del medico, l'eccezione è stata genericamente formulata e pertanto di essa non si può tener conto, avendo la Suprema Corte più volte evidenziato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione genericamente formulata. In comparsa di costituzione e risposta, difatti, la difesa di Caiazzo si è limitata a rilevare: "si eccepisce la prescrizione del diritto azionato"; ugualmente generica è stata l'eccezione sollevata da Generali (già Assitalia).

Per quanto concerne l'Azienda Ospedaliera, è bene precisare che sussiste tra le parti un contratto di ospedalità, che per dottrina e giurisprudenza costanti si instaura tra paziente e struttura sin dal momento



del ricovero. Di conseguenza, nei casi come quello che ci occupa è applicabile il regime della responsabilità contrattuale, il cui termine di prescrizione è da individuarsi in dieci anni (termine ordinario di cui all'art. 2946 c.c.); tanto premesso, e tenuto conto del fatto che tra l'operazione del 1996 (primo atto a partire dal quale potrebbe in ipotesi esser fatto decorrere il termine di prescrizione) ed il ricorso per ATP del 2005 (primo atto certamente interruttivo della prescrizione) sono trascorsi meno di dieci anni, ne consegue che non è maturata alcuna prescrizione. Pertanto, anche in questo caso l'eccezione deve essere rigettata.

Venendo al merito della controversia, la domanda è fondata nei limiti che seguono.

Parte attrice ha ritenuto che la colpa dei convenuti si sia concretizzata: nell'errata diagnosi, nella violazione dell'obbligo del consenso informato e nel danno biologico derivante dall'operazione cui si sottopose nel 1996.

La consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, le cui risultanze vengono condivise e fatte proprie da questo Giudice con le precisazioni che seguono, hanno permesso di fare luce sulle questioni appena evidenziate.

Preliminarmente, è bene chiarire che il consulente tecnico ha sufficientemente argomentato in ordine alle ragioni che permettono di escludere l'esistenza di rapporti lavorativi dello stesso con il convenuto Caiazzo, a dispetto di quanto ritenuto dalla difesa attorea. I suddetti rapporti, difatti, risalgono a periodo successivo alla relazione depositata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo.

Relativamente alla errata diagnosi, è da precisare in primo luogo che sia nell'atto di citazione che nella prima memoria istruttoria (termine ultimo per precisare e modificare le domande già proposte, ai sensi dell'art. 183 6° comma n. 1 c.p.c.) parte attrice si è limitata a chiedere una pronuncia di accertamento per errata o inadeguata diagnosi, ma non ha in alcun modo dedotto in cosa si sarebbe concretizzato l'inadempimento qualificato del medico e della struttura ospedaliera. Detta lacuna assertiva è già di per sé idonea ad orientare la decisione nel senso del rigetto della domanda.

Aggiungasi a ciò, in ogni caso, che nel corso dell'esame peritale è emerso che *l'indicazione di intervento chirurgico è stata posta correttamente in base ai disturbi clinici presentati dalla paziente (le vertigini e i transitori disturbi del visus sono compatibili con una insufficienza vascolare del circolo carotideo)*". Altra conferma, seppur indiretta, viene ricavata dal consulente dal fatto che prima del ricovero la paziente era già stata sottoposta a doppler pre-operatorio, tanto che a seguito dell'angio-RM il dott. Caiazza aveva riscontrato una netta riduzione della sinuosità del kinking precedentemente segnalata. Sul punto l'attrice deduce che l'assenza del suddetto doppler, non presente tra la documentazione medica della struttura ospedaliera, impedisca di formulare un giudizio in ordine alla correttezza della diagnosi; in proposito il consulente ha osservato – in modo ritenuto condivisibile da questo Giudice – che il suddetto esame era stato svolto in regime ambulatoriale e non di ricovero, con la conseguenza che lo stesso doveva essere nel possesso del paziente. Aggiungasi, ancora, che nella diagnosi di accettazione si prende atto che la paziente soffriva di kinking stenosante della carotide sinistra. Orbene, alla luce di tali elementi si ritiene corretta la diagnosi del medico convenuto e, pertanto, della scelta chirurgica concretamente effettuata.

Da ciò ne consegue che secondo il consulente tecnico non vi sia stato errore nel medico, sulla base dei sintomi palesati dalla paziente, rispetto al tipo di operazione chirurgica cui la stessa è stata sottoposta.

Per quanto concerne la violazione dell'obbligo di consenso informato, premesso in linea di principio che l'acquisizione del consenso informato individua una prestazione ben differente da quella dell'intervento chirurgico in sé, esso ha una sua autonoma rilevanza risarcitoria in caso di mancato ottenimento. Trattasi, difatti, di *"diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"* (tra le altre, Cass. 8035/2016). Ciò significa che quando manca il consenso informato (da individuarsi quale strumento di *"legittimazione e fondamento del trattamento sanitario"*: vd. Cass. 21748/2007) e l'intervento non è obbligatorio per

legge (e detta circostanza non ricorre nel caso di specie), esso è da ritenersi illecito, quand'anche sia stato posto in essere nell'interesse del paziente e quand'anche non abbia causato alcun danno alla salute ed in assenza di colpa del medico (Cass. Sez. III n. 7248 del 23.3.2018).

Ciò in quanto il consenso assolve alla funzione di informare il paziente circa le possibili e prevedibili conseguenze di quel particolare trattamento, mettendolo in tal modo nelle condizioni di scegliere tra le diverse opzioni, se del caso avvalendosi di ulteriori pareri medici, sino alla possibilità di rifiutare l'intervento e/o la terapia.

Al ricorrere di una tale situazione potrà conseguire il risarcimento del danno, ove il pregiudizio sia stato allegato dalla parte, anche per presunzioni (Cass. Sez. III n. 7248 del 23.3.2018; Cass. 16503/2017). L'indagine da compiere, entrando maggiormente nel particolare, consiste nell'accertare se il paziente avrebbe o meno rifiutato quel particolare intervento ove fosse stato informato, o se avrebbe scelto una differente opzione o, ancora, se avrebbe accettato sin dal principio le prevedibili conseguenze derivanti dall'operazione.

Applicando le coordinate ermeneutiche appena tracciate al caso di specie, si evince che nel caso di specie i convenuti non hanno ottemperato all'obbligo di consenso informato, come rilevato anche dal consulente tecnico nel suo elaborato peritale. A tale specifico proposito i convenuti eccepiscono la sussistenza del consenso informato, sottoposto alla paziente e sottoscritto da quest'ultima con una X (essendo essa analfabeta). La "firma" apposta su detto modulo è stata tuttavia disconosciuta da parte attrice; in ogni caso, riprendendo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al contegno informativo minimo da garantire (no semplice modello generico, ma consenso specifico ed adattato al caso interessato), il modello, così come presente agli atti, è assolutamente generico e pertanto non in grado di assolvere all'obbligo di legge (vedi documentazione attorea agli atti).

Inoltre parte attrice già in citazione ha evidenziato come la mancanza del consenso le abbia impedito di "assentire al trattamento con una volontà consapevole delle sue implicazioni". A detta deduzione, avente rilievo presuntivo sulla lesione al diritto all'autodeterminazione, non è stato seguito da una

contraria attività tale da sconfiggere l'assunto. Con la conseguenza che il danno de quo deve essere risarcito.

In ossequio alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, la liquidazione avviene con criterio puramente equitativo, tenuto conto dell'assoluta mancanza del consenso, dell'età avanzata dell'attrice (all'epoca dei fatti settantenne), nonché degli effetti estetici che si sono prodotti (come da foto versate agli atti). Stimasi equo condannare l'azienda ospedaliera ed il medico convenuto al risarcimento dell'importo di Euro 10.000,00, importo da considerarsi all'attualità, oltre interessi legali sulla sorta capitale devalutata e rivalutata, dal dì del dovuto (25.6.1996, data della violazione dell'obbligo di consenso informato) a quello della pubblicazione della sentenza sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali maturandi sull'importo di Euro 10.000,00 dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo. Cui vanno aggiunti Euro 206,00 per spese documentate.

Altra domanda dell'attrice attiene al danno biologico derivante dall'operazione. La domanda deve essere rigettata in quanto sul punto il CTU è stato sufficientemente chiaro nello specificare che i disturbi della paziente non possono essere considerati quali esiti dell'intervento in quanto preesistenti all'operazione. Con particolare riferimento all'ipoacusia neurosensoriale il CTU ha evidenziato che essa era già presente prima dell'intervento. Relativamente alla medesima ipoacusia ed alla tumefazione dell'emifaccia sinistra, il consulente ha ritenuto che si trattasse di rare complicanze derivante dall'operazione, in quanto tali non eziologicamente riconducibili alla condotta – non colposa – del medico, tenuto conto degli standard probabilistici propri del diritto civile (accertamento secondo il criterio del “più probabile che non”).

Ritenuto corretto l'operato del medico chirurgo, pertanto, i presunti danni successivi all'intervento non possono essere ritenuti quali lesioni iatrogene, ma mere complicanze derivanti dall'intervento e comunque di rara verifica.

Alla stregua di tutte le considerazioni appena effettuate, dunque, la domanda attorea è fondata nei limiti del chiesto danno derivante dalla violazione dell'obbligo di consenso informato.

A questo punto è necessario analizzare le domande di manleva avanzate dai convenuti sulla base dei contratti di garanzia stipulati con le assicurazioni terze chiamate in causa.

Per quanto concerne il rapporto tra la convenuta azienda ospedaliera e Reale Mutua Assicurazioni, Nuova Tirrena Assicurazioni, Sai e Fondiaria, si precisa quanto segue.

Le chiamate in causa hanno eccepito la prescrizione del diritto alla manleva per decorso del termine di cui all'art. 29523 c.c.; hanno evidenziato, in particolare, di non essere state tempestivamente notiziate del sinistro, ben noto alla convenuta sin da quando l'attrice aveva formulato richiesta risarcitoria (in data 1.6.2005).

Sul punto l'Azienda Ospedaliera di Caserta ha prodotto agli atti documentazione dalla quale emerge che in data 13.6.2005 è stato inviato a mezzo raccomandata a/r (nonché a mezzo fax in data 24.6.2005) documento informativo inerente la suddetta richiesta risarcitoria della sig.ra Moccia; vi è, inoltre, copia del fax inerente il ricorso per ATP (invio dell'11.7.2005). A tal proposito le compagnie assicurative hanno evidenziato l'assenza di ogni tipo di rapporto giuridico con il destinatario di dette comunicazioni, ovvero la Generale Broker Service.

Nell'allegato al contratto di coassicurazione è presente la cd. clausola broker, in forza della quale l'azienda Ospedaliera San Sebastiano dichiara di avvalersi della collaborazione di un "broker" cui demandare lo svolgimento di tutte le attività di assistenza nella determinazione del contenuto del contratto, nonché nella sua gestione. Orbene, la società individuata in detta clausola è la Brokerban Spa con sede in Napoli alla via Toledo n. 402. Trattasi di soggetto giuridico diverso dalla General Broken Service, alla quale sono state effettivamente inviate le comunicazioni relative il sinistro per cui è causa; né il convenuto Ospedale nel prosieguo del giudizio ha dedotto alcunché in ordine ai rapporti - eventualmente - esistenti tra tali soggetti, o dimostrato in altro modo e con altra documentazione il corretto adempimento dell'obbligo di denuncia del sinistro alle compagnie assicurative.

Tanto premesso, la domanda di manleva deve essere rigettata.

Anche la domanda di manleva spiegata dal convenuto Caiazzo nei confronti della Generali Italia S.p.A. deve essere rigettata. Anche se il convenuto non ha prodotto in atti il contratto di garanzia stipulato tra le parti, l'esistenza di un tale rapporto, in difetto di contestazioni da parte della compagnia assicurativa, deve ritenersi provata (rivestendo in tali casi la forma scritta mera funzione *ad probationem*). La compagnia assicurativa ha eccepito la prescrizione del diritto per non essere stata tempestivamente notiziata del sinistro, atteso che - per quanto emerge dagli atti di causa - il dott. Caiazzo Pasquale era stato già interessato della vicenda negli anni precedenti, ed aveva altresì partecipato al procedimento per ATP del 2006. Orbene, a fronte di una tale eccezione, il dottore convenuto avrebbe dovuto provare di aver tempestivamente notiziato ai sensi dell'art. 2952 c.c. la compagnia assicurativa. In mancanza tale dimostrazione, la domanda di manleva non può che essere rigettata.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto concerne le domande di manleva; esse vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto della complessità della controversia e del tenore delle difese svolte dalle parti. Tenuto conto, inoltre, che le compagnie assicurative chiamate in causa dalla convenuta Azienda Ospedaliera sono state difese dal medesimo avvocato ed hanno spiegato difese pressoché identiche, si liquidano i compensi nella misura minima con aumento del 30%, tenuto conto che la controversia è stata risolta sulla base dell'eccezione preliminare di prescrizione. Medesima tipo di liquidazione concerne le spese di lite in favore di Generali Italia.

↓ P.Q.M. ↓

Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie, per i motivi di cui in parte motiva, la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell'obbligo di consenso informato, e per l'effetto condanna, in solido tra loro, l'Azienda Ospedaliera di Caserta e Caiazzo Pasquale al pagamento di Euro 10.000,00, importo da considerarsi all'attualità, oltre interessi legali sulla sorta capitale devalutata e rivalutata, dal

di del dovuto (25.6.1996, data della violazione dell'obbligo di consenso informato) a quello della pubblicazione della sentenza sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali maturandi sull'importo di Euro 10.000,00 dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, oltre Euro 206,00 per spese documentate;

- Rigetta, per i motivi di cui in parte motiva, le altre domande proposte dall'attrice;
- Condanna l'Azienda Ospedaliera di Caserta e Caiazzo Pasquale al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 370,00 per spese ed Euro 4.835,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. di parte attrice, Nicola Annunziata, dichiaratosi anticipatario;
- Rigetta la domanda presentata dalla convenuta Azienda Ospedaliera di Caserta nei confronti di Reale Mutua Assicurazione, Fondiaria Sai e Nuova Tirrena Assicurazioni;
- Condanna l'Azienda Ospedaliera di Caserta al pagamento delle spese di lite nei confronti di Reale Mutua Assicurazione, Fondiaria Sai e Nuova Tirrena Assicurazioni, difese dal medesimo procuratore, e liquida dette spese in Euro 3.560,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
- Rigetta la domanda di manleva proposta da Caiazzo Pasquale nei confronti di Generali Italia (già Ina Assitalia);
- Condanna Caiazzo Pasquale al pagamento delle spese di lite nei confronti di Generali Italia, che si liquidano in Euro 2.738,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;

Così deciso in Nola, 19 settembre 2018

Il Giudice

(dott. Antonio Tufano)

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOMI DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Per copia esecutiva rilasciata a richiesta dell'art.

Volà, 25/11/2018



TE CANCELLERIA

Nicola Annunziata



La presente copia, conforme al suo originale, è depositata.

N.ro 11 facciate e si rilascia a richiesta di

Volà, il 25/11/2018



Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Filomena Simonetti

Nicola Annunziata
Procuratore

Studio Legale Annunziata

Avv. Nicola Annunziata

Via Caterina n.66 - San Giuseppe Vesuviano (Na)

Tel./fax 081.529.74.23

NOTIFICA DI SENTENZA E PEDISSEQUO ATTO DI PRECETTO

Sull'istanza del Sig. GRASSO MICHELE, nato ad Ottaviano (NA) il 06/06/1969, ed ivi res.te alla Via P. Mattei n.5, C.F. GRSMHL69#06G190A, erede di Moccia Palmina, nata a Nola (NA) il 28/04/1926 C.F. MCCPMN26D68F924V, deceduta, rapp.to e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv. Nicola Annunziata, C.F. NNNNCL64D29H931G, nello studio del quale elettivamente domicilia in San Giuseppe Ves.no (NA) alla Via Caterina n.66, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al fax n.0815297423 o all'indirizzo di pec studiolegaleannunziata@pec.it, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia dell'allegata sentenza n.1627/2018 emessa il 19/09/2018 dal Tribunale di Nola, Giudice Dott. Tufano, pubblicata il 20/09/2018, munita di formula esecutiva il 25/10/2018, all'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Caserta alla Via Tescione, P.IVA 02201130610.

Tanto premesso, l'istante

FA PRECETTO

all'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Caserta alla Via F. Palasciano, P.IVA 02201130610, di pagargli nel termine di giorni DIECI dalla notificazione del presente atto, le seguenti somme:



Sorta capitale	€	10.000,00
Interessi legali su somma devalutata	€	4.515,00
Interessi legali successivi	€	2,60
Richiesta copie	€	31,00
Atto di precetto	€	225,00
Rimborso generale	€	33,75
CPA	€	10,35
IVA	€	59,20

E cioè in totale la somma di € 14.876,90

(QUATTORDICIMILAOTTOCENTOSETTANTASEI/90), oltre le spese di notifica del presente atto, quelle di registrazione della sentenza e le successive occorende.

Con espressa avvertenza che, non pagandosi la precettata somma nel termine su indicato, si procederà ad esecuzione coatta.

Si avverte, inoltre, il debitore che, ex art. 480 comma 2, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di un sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore. S.J.

San Giuseppe Ves.no (NA), lì 26/10/2018


Avv. Nicola Annunziata

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Nicola Annunziata, quale proc.re e difensore di Grasso Raffaele, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche Civili, ho notificato copia dell'atto che precede a:

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA,

in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Caserta
alla Via F. Palasciano, mediante:



UNEP - NOLA
Modello A / 4 Cr. 15869

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 9,38
Varie	€ 0,00

TOTALE € 11,96

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 30/10/2018

L'Ufficiale Giudiziario



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017
deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **OTTEMPERARE** alla sentenza del Tribunale di Nola (NA) n° 1627/2018 pubblicata il 20/09/2018 – R.G. C. n° 6360/2008 e Repert. N° 2702/2018 del 20/09/2018, giudice dott. Antonio Tufano, e agli annessi due atti di precetto del 26/10/2018, entrambi notificati a questa Azienda in data 13/11/2018, ed acquisiti agli atti dell'AORN con due distinti protocolli del 14/11/2018, rispettivamente, con n° 29917/E e n° 29923/E (Rif. Fasc. int. 49_2008);
2. **CORRISPONDERE** in favore dell'avv. Nicola Annunziata, in proprio e in qualità di legale rappresentante della deceduta sig.ra M. P. e del sig. G. M., risultante erede della medesima deceduta sig.ra M. P., come si evince dal precetto acquisito dall'Aorn con prot. n° 29917/E del 14/11/2018, notificato e compiegato alla sopra indicata sentenza, per la spese e competenze legali riconosciute in sentenza nonché per le spese di atto di precetto, copie e rimborso generale, CPA ed IVA per l'ammontare complessivo di Euro 7.784,15, oltre le spese di notifica dello stesso atto, quelle di registrazione della sentenza e le successive spese varie;
3. **CORRISPONDERE** in favore dell'avv. Nicola Annunziata, in persona del legale rappresentante e in qualità di procuratore dell'attore e anticipatario del sig. G. M. risultante erede della deceduta sig.ra M. P., come si evince dal precetto acquisito dall'Aorn con prot. n° 29923/E del 14/11/2018, notificato e compiegato alla sopra indicata sentenza, per la sorta capitale e gli interessi legali nonché per le spese di atto di precetto, copie e rimborso generale, CPA ed IVA per l'ammontare complessivo di Euro 14.876,90, oltre le spese di notifica dello stesso atto, quelle di registrazione della sentenza e le successive spese varie, di cui ne sarà determinata la liquidazione con successivo e apposito provvedimento a seguito di emissione di regolare fattura da parte del medesimo avvocato
4. **CORRISPONDERE** il pagamento delle spese di lite a favore della Reale Mutua di Assicurazioni, Fondiaria Sai e Nuova Tirrena Assicurazioni, rappresentata dall'avv. Pierpaolo Gargano, per spese in Euro 3.560,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) per spese generali come per legge, pari all'ammontare complessivo di Euro 5.194,47;
5. **DISPORRE** che i compensi dovuti all'avv. Nicola Annunziata per i pagamenti delle sopraindicate spese di lite e di ufficio saranno corrisposti con disgiunti provvedimenti della U.O.C. Affari Generali e Legali previa ricezione di regolare fattura che sarà emessa dal medesimo professionista;
6. **DEMANDARE** alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento in favore, rispettivamente, dei sopraindicati avvocati e della Reale Mutua di Assicurazioni, Fondiaria Sai e Nuova Tirrena Assicurazioni, previa acquisizione dei dovuti documenti anagrafici e bancari e fiscali;
7. **IMPUTARE** la relativa spesa sul conto n° 202020147, aut. n° 145, quale *Fondo per la copertura diretta dei rischi*, c.d. *Autoassicurazione* del Bilancio 2018;
8. **TRASMETTERE** copia della presente delibera al Collegio Sindacale e all'UOC G.E.F.;
9. **OMETTERE** la pubblicazione degli allegati della presente deliberazione, per ragioni dovute all'ottemperanza del *Codice della Privacy*;
10. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare la notifica di ulteriori atti esecutivi finalizzati alla soddisfazione del credito di cui trattasi, che incrementerebbero gli oneri a carico di questa A.O.R.N.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno

7.12.18

IL FUNZIONARIO



La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E LEGALI



La presente deliberazione diventa ESECUTIVA il _____
per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E LEGALI

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994
n° 32, in data _____

PER RICEVUTA

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35
della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° _____ del _____

IL FUNZIONARIO

Deliberazione della G.R. n° _____ del _____

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

La trasmissione di copia della presente Deliberazione viene effettuata ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU.OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.